



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. 9 del 19-4-2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del Rifugio Sanitario per cani , del canile e/o gattile e rapporti con le associazioni di volontariato.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno dieciannove del mese di aprile alle ore 13,00 in Castelvetro nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	×	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente	×	
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente	×	

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Dirigente del II Settore Dott. Andrea Antonino Di Como e trasmessa in data 19.04.2018 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto che la proposta di deliberazione è meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE il "Regolamento per la Gestione del rifugio sanitario per cani, del canile e/o gattile e dei rapporti con le associazioni di volontariato", composto da n. 36 articoli e l'allegato schema di "Convenzione per l'affidamento delle attività di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione", allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare la massima diffusione e pubblicità al presente atto ed al Regolamento come approvato;
3. Di rendere esecutivo il Regolamento trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria:

Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalia Di Trapani



<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 19-4-2018</p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE: II

UFFICIO: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del rifugio sanitario per cani, del canile e/o gattile e rapporti con le associazioni di volontariato

Esaminata ed approvata dalla
Commissione Straordinaria
il 19 APR. 2018
con deliberazione n. 9

Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 19/04/2018 IL RESPONSABILE

Li 19/04/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(scrivere nome, cognome e qualifica leggibile)

GEOM. LI VIGNI BARTOLOMEO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

favorevole

Data 19-6-2018 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € 0,00

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale promuovere azioni finalizzate a contrastare il fenomeno del randagismo, a migliorare le condizioni di vita, il benessere e la salute dei cani e dei gatti presenti nel territorio del comune, nonché garantire migliori servizi all'interno delle strutture comunali deputate ad accogliere i predetti animali;

- che questo Comune, intende, inoltre, incentivare l'adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale e custoditi nell'attuale struttura, allo scopo di garantirne un maggiore benessere con il trasferimento presso famiglie responsabili ed in possesso dei necessari requisiti;

Vista la legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n. 15 del 03 giugno 2000 e s.m.i. "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo";

Ravvisata l'esigenza di provvedere ad una precisa regolamentazione in materia, volta a disciplinare le modalità della gestione del rifugio sanitario per cani, del canile e/o gattile e i rapporti con le associazioni di volontariato che collaborano con l'Ente;

Considerato che la vigente normativa nazionale e regionale consente agli Enti Locali di avvalersi della collaborazione delle Associazioni Animaliste presenti sul territorio e regolarmente riconosciute;

Vista la bozza di Regolamento, allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 36 articoli;

Visto lo schema di "convenzione per l'affidamento delle attività di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione" allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria

Per i motivi esposti in premessa:

1. APPROVARE il "Regolamento per la Gestione del rifugio sanitario per cani, del canile e/o gattile e dei rapporti con le associazioni di volontariato", composto da n. 36 articoli e l'allegato schema di "Convenzione per l'affidamento delle attività di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione", allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare la massima diffusione e pubblicità al presente atto ed al Regolamento come approvato;
3. Di rendere esecutivo il Regolamento trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Il Dirigente



11/11/2011

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

Selinunte

II° SETTORE – SERVIZI TECNICI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO SANITARIO

PER CANI, DEL CANILE E/O GATTILE E DEI RAPPORTI CON

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 19 APR. 2018

INDICE

Premesse

Titolo I – Oggetto, finalità, ambiti di competenza e documentazione

Articolo 1–Oggetto

Articolo 2–Obiettivi e Finalità

Articolo 3–Servizi e gestione delle strutture

Articolo 4–Animali oggetto del regolamento

Articolo 5– Competenze del Comune di Castelvetro

Articolo 6–Competenze dell'AUSL

Articolo 7–Obblighi, doveri e compiti del gestore

Articolo 8–Gestione del personale che opera in struttura

Articolo 9–Organigramma e funzionigramma – obblighi e doveri del personale che opera in struttura

Articolo 10– Registri e documentazione

Titolo II – Procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti

Articolo 11–Recupero, cattura degli animali e soccorso

Articolo 12–Restituzione ai proprietari degli animali catturati

Articolo 13–Prevenzione del randagismo e limitazione delle nascite

Articolo 14–Accesso in struttura e procedura di accettazione, verifica identificativo e registrazione

Articolo 15–Ricovero nel reparto sanitario, nelle infermerie e reparto cuccioli

Articolo 16–Gestione clinica-sanitaria nel canile e nell'infermeria felina

Articolo 17–Sterilizzazione degli animali

Articolo 18–Ricovero nel reparto ordinario

Articolo 19–Rinuncia di proprietà e cani con aggressività non controllata

Articolo 20–Valutazione delle capacità di socializzazione dei cani e percorsi di rieducazione

Articolo 21–Ispezioni, pulizia ed igiene, attività motoria, toelettatura

Articolo 22–Alimentazione degli animali

Articolo 23–Affidi, adozioni e programmi promozionali

Articolo 24–Decessi ed eutanasia

Titolo III – Orario di apertura, emergenze, manutenzioni, rifiuti e tariffe

Articolo 25–Orario di apertura al pubblico e modalità di visita

Articolo 26–Gestione delle emergenze

Articolo 27–Manutenzione ordinaria

Articolo 28–Smaltimento animali morti e smaltimento rifiuti sanitari

Articolo 29–Tariffe e donazioni

Titolo IV - Rapporti con il volontariato e modalità di accesso e di svolgimento delle attività di volontariato

Articolo 30–Relazioni con le Associazioni di volontariato

Articolo 31–Principi

Articolo 32–Requisiti ed ammissione dei volontari

Articolo 33–Norme di comportamento e attività dei volontari

Articolo 34–Tavolo prevenzione randagismo e incontri periodici

Articolo 35–Sanzioni

Articolo 36–Disposizioni finali

Premesse

Il presente Regolamento è redatto in conformità con le vigenti normative di settore appresso elencate.

NORME NAZIONALI PRINCIPALI

Legge 16 agosto 1991 n. 281

"Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

Legge 20 luglio 2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

ORDINANZA del Ministero della Salute - 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute - 28 marzo 2007

Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani".

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 06 agosto 2008

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 18 dicembre 2008

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 03 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 19 marzo 2009

Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante "norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 07 aprile 2009

Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009

Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

DECRETO del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute 21 luglio 2010

Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

ORDINANZA del Ministero della Salute 22 marzo 2011

Differimento dei termini di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute 04 agosto 2011

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.

ORDINANZA del Ministero della Salute 10 febbraio 2012

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

NORME REGIONALI PRINCIPALI

Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15

"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7

Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15

Regolamento concernente i requisiti dell'Aibo delle Associazioni per la protezione degli animali;

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007

Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009

Controllo del randagismo - misure a tutela dell'incolumità pubblica - Direttiva.

Decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011

"Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15".

TITOLO I – OGGETTO, FINALITA', AMBITI DI COMPETENZA E DOCUMENTAZIONE.

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto *la regolamentazione della gestione dei Rifugi Sanitari per cani e/o gatti ricadenti nel territorio comunale di Castelvetrano a servizio del Comune di Castelvetrano e/o dei Comuni che si vorranno aggregare, nonché dei rapporti con il Volontariato che vi opera.*

Il presente Regolamento disciplina:

- o le modalità di **gestione e funzionamento** della struttura deputata ad accogliere, curare e custodire i cani e/o gatti vaganti/abbandonati e/o feriti e/o per motivazioni di aggressività non controllata che necessitano di assistenza al fine di tutelarne la salute ed il benessere ed anche la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle zoonosi;
- o le modalità di **accesso e di custodia** dei cani e dei gatti volte ad assicurarne il benessere, compatibilmente con le condizioni di salute;
- o le attività volte ad assicurare agli animali ricoverati in struttura una **assistenza veterinaria** adeguata;
- o le modalità per assicurare la rapida **ricesegna ai proprietari** degli animali recuperati;
- o le modalità, le tempistiche e le procedure per l'**affido e l'adozione** degli animali presenti presso le strutture da parte delle persone interessate e relativi programmi promozionali;
- o le modalità di **recupero/cattura** dei cani vaganti e di **soccorso** dei cani feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- o le modalità di accesso e svolgimento delle attività di **volontariato** presso la struttura;
- o le procedure per i servizi erogati dalla struttura quali il recupero dei cani vaganti, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, comprese le procedure per la valutazione dei cani con aggressività non controllata e il recupero comportamentale dell'animale, ove necessario, l'inserimento di microchip nonché delle eventuali donazioni;
- o tutte le altre attività correlate svolte all'interno della struttura.

Quanto non disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare dalla *Legge Regionale* 3 luglio 2000 n. 15 e dalla legge 14 agosto 1991, n.281. In questo Regolamento dovranno intendersi integralmente recepite le modifiche e le integrazioni alle disposizioni legislative statali e regionali in materia che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

La gestione dei Rifugi sanitari e/o Canile e/o Gattile, può essere diretta o Consortile, qualora si costituiscano consorzi di comuni per tale scopo, o esternalizzata a soggetti competenti e individuati secondo le modalità del Codice dei Contratti. In tal caso il Comune di Castelvetrano eserciterà le azioni di controllo di legge.

Articolo 2 (Obiettivi e Finalità)

In coerenza e applicazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Comune di Castelvetrano persegue i seguenti obiettivi e finalità, in stretta collaborazione con gli organi preposti alla tutela degli animali e le associazioni di volontariato del territorio operanti nel settore:

- assicurare le migliori condizioni di **vita, il benessere, la salute e l'assistenza sanitaria** dei cani e dei gatti presenti in struttura nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- contrastare il fenomeno degli **abbandoni, del commercio/traffico illegale di animali, dei maltrattamenti e del mancato benessere** nei confronti degli animali, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- incentivare la lotta al fenomeno del **randagismo**, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire l'identificazione, il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
- assicurare idonee modalità di **cattura** degli animali vaganti e di **soccorso** di quelli feriti;
- limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un **proprietario**, impegnando i Responsabili dei Rifugi, in collaborazione con l'Anagrafe degli Animali d'Affezione e la Polizia Municipale, a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei cani smarriti e a riconsegnarli nel minore tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili;
- favorire l'affidamento e l'**adozione responsabile** dei cani e dei gatti non riferibili ad un proprietario; incentivare le adozioni anche attraverso programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche, l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione e di incentivi ammessi dalle disposizioni normative;
- valorizzare il rifugio quale **punto di riferimento** per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale prevedendo anche specifici momenti informativi/formativi e servizi all'utenza;
- garantire e valorizzare l'apporto del **volontariato** zoofilo ed animalista e regolamentarne la presenza in struttura ai fini di una piena collaborazione con il Comune, soggetto gestore, l'ASP e altri organi di controllo.

Articolo 3 (Servizi e Gestione delle strutture)

Il Servizio per il controllo della popolazione canina e gattile, nonché per la cattura dei cani randagi vaganti è costituito dalla struttura e dalle funzioni svolte dal Rifugio attraverso il Comune di Castelvetro, o il gestore se individuato, e le Associazioni di volontariato convenzionate che vi operano, dall'Anagrafe degli animali e dal Corpo di Polizia Municipale, Organi che concorrono, ognuno per le proprie competenze, alla tutela ed al controllo della popolazione canina e gattile, con il coordinamento del Servizio Tecnico del Comune.

L'*Infermeria Veterinaria* costituisce il supporto per tutte le attività di gestione e controllo dei cani e dei gatti ed è intesa quale luogo di transito temporaneo degli animali per ragioni sanitarie o per affido.

La gestione amministrativa della struttura pubblica di ricovero per cani e gatti è assicurata dal Comune di Castelvetro mediante struttura propria o di terzi posta sul territorio Regionale, che assolvono ad una funzione pubblica. Per gli aspetti sanitari le competenze sono ascritte all'ASP, come meglio esplicitato al successivo art. 6 .

I servizi in oggetto sono ispirati alle finalità di cui all'art. 2.

Alla luce dei principi dell'ordinamento in materia, i Rifugi sanitari, i canili, i gattili ed i locali dell'infermeria veterinaria possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dal Comune mediante personale interno;

- mediante associazioni di volontariato zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 15/2000, operanti nel territorio e regolarmente riconosciute ai sensi di legge, aventi come finalità la protezione degli animali e con una solida esperienza e capacità operativa nel campo della gestione di strutture simili;
- da Consorzio di Comuni regolarmente costituito, sia in forma diretta che in affidamento a Gestore esterno;
- In affidamento a gestore esterno;

Indipendentemente dalla forma di gestione prescelta dovrà essere *assicurata la piena collaborazione con le associazioni di volontariato* che operano sul territorio con la finalità della protezione degli animali, in sintonia con la normativa del settore volta a sostenere, valorizzare e riconoscere il valore sociale e civile ed il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, nella promozione dello sviluppo dei servizi e delle politiche degli enti locali.

Articolo 4 (Animali oggetto del regolamento)

Sono oggetto del presente regolamento:

- o i cani per i quali è prevista dalla normativa vigente l'obbligo della cattura e della custodia, tra cui in particolare i cani raccolti dal personale addetto in quanto randagi, vaganti, abbandonati, feriti e di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento e che vengono condotti e ospitati in struttura;
- o i cani allontanati provvisoriamente o definitivamente oggetto di provvedimenti di sequestro/confisca e/o per motivazioni di ragioni di carattere igienico/sanitario, di mancato rispetto del loro benessere, di mancata custodia o per ragioni di aggressività non controllata e di sicurezza;
- o i gatti abbandonati e/o feriti che vivono in stato di libertà o recuperati sul territorio che vengono condotti in struttura in quanto necessitanti di cure sanitarie e/o intervento di sterilizzazione, per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario o/o al successivo affidamento (es gatti delle colonie feline, cucciolate abbandonate).

Articolo 5 Competenze del Comune di Castelvetrano

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento, il Comune di Castelvetrano provvede:

- o a predisporre e ad approvare il regolamento dei Rifugi Sanitari per cani e/o gatti ricadenti nel proprio territorio, sentito il parere dell'ASP e a disciplinare le attività di volontariato;
- o alla gestione delle strutture – canile, canile comprensoriale, gattile, infermeria veterinaria - direttamente o mediante affidamento ad un soggetto terzo come indicato all'art. 3;
- o a garantire mediante i propri Servizi il rispetto e l'applicazione delle normative di settore per la tutela degli animali,
- o a fornire la Polizia Municipale di dispositivi di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo;
- o a definire la tipologia delle tariffe per i servizi resi dalle strutture di ricovero e l'ammontare delle stesse e dei rimborsi dovuti dai proprietari degli animali, nonché a stabilire eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone con particolari condizioni economiche e sociali;

- o a definire i criteri di priorità e delle liste d'attesa per l'ingresso in canile e/o gattile di animali di proprietà;
- o a promuovere buone prassi, progetti e programmi di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto uomo/animale, campagne di incentivazione delle adozioni e a fornire il necessario supporto informativo sulle tematiche relative agli animali d'affezione;
- o al controllo dell'efficacia e della qualità del servizio svolto nelle strutture del canile e dell'infermeria veterinaria di concerto con l'ASP;
- o all'istruttoria delle richieste di "rinuncia di proprietà" secondo i criteri stabiliti;
- o a formalizzare procedure di verifica delle adozioni anche a campione e in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati;
- o ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento, il Comune di Castelvetrano provvede alle attività di competenza. In particolare:

- o ad una gestione efficace dell'anagrafe degli animali al fine di contrastare il randagismo, la cessione impropria ed il commercio illegale degli animali segnalando agli organi competenti tutte le situazioni non conformi alla legge o che meritano verifiche;
- o a fornire informazioni alla cittadinanza sulle modalità di accesso al Rifugio e all'infermeria veterinaria, di recupero degli animali sul territorio e di riscatto degli stessi;
- o a ricevere le richieste di rinuncia di proprietà, complete degli allegati necessari e ad effettuare le verifiche di competenza richieste (es verifica residenza, anagrafe degli animali d'affezione etc);
- o a garantire la più ampia collaborazione in tema di animali d'affezione all'ASP e al gestore dei Rifugi e dell'infermeria veterinaria e alle associazioni che vi operano;
- o ad aggiornare l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura (canile, gattile e infermeria veterinaria) e alla regolare fornitura dei microchip necessari al gestore per la corretta identificazione dei cani presenti nei Rifugi esistenti o che saranno istituiti e dei gatti delle colonie ed oasi feline;
- o a promuovere l'adozione e l'affido degli animali presenti in struttura;
- o ad incentivare comportamenti corretti e a richiedere la regolare iscrizione degli animali di proprietà nella relativa anagrafe anche nell'ambito di altri compiti di istituto o di procedimenti che possono riguardare anche indirettamente gli animali d'affezione: es in occasione di cambi di residenza, di rinnovo documenti d'identità, di rilascio di licenza di caccia, ecc...;
- o ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento.

Articolo 6 (Competenze dell'ASP)

Sono di competenza dei Servizi dell'ASP, secondo quanto stabilito dalla normativa Statale e Regionale vigente, il supporto alla gestione sanitaria ed in particolare:

- a) la vigilanza sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
- b) il controllo delle strutture di ricovero sotto il profilo igienico-sanitario;
- c) il controllo dello stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nelle strutture o che vi sono già custoditi;

- d) accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dagli animali;
- e) le sterilizzazioni dei cani e dei gatti ospitati nella struttura e che vivono in libertà, sulla base dei programmi di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2000;
- f) la collaborazione con i Comuni vicini nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- g) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

Il Servizio Veterinario ASP, oltre alle sterilizzazioni programmate, garantisce nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il *servizio di assistenza veterinaria* presente nelle strutture di ricovero così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Il Servizio Veterinario ASP pianifica una specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline.

Articolo 7 (Obblighi, doveri e compiti del gestore)

Il Comune di Castelvetrano potrà gestire direttamente o attraverso un Gestore individuato con procedura pubblica ed in possesso dei requisiti di legge, i Rifugi sanitari per cani e gatti ricadenti nel proprio territorio. Nel caso di gestione diretta gli obblighi appresso indicati ricadono sul Comune stesso.

Il gestore individuato dal Comune di Castelvetrano garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente Regolamento assicurando la tutela del benessere degli animali sotto tutti gli aspetti, il rispetto delle disposizioni normative ed una buona gestione delle strutture, delle funzioni assegnate e dei servizi indicati.

Il gestore attua le funzioni/i servizi/le competenze assegnate dal Comune di Castelvetrano o collabora con lo stesso, con il volontariato, l'ASP e gli altri organi pubblici, per l'espletamento delle rispettive funzioni previste dalla legge.

Al gestore viene affidata la **completa gestione sanitaria e amministrativa** delle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti site nel Comune di Castelvetrano e lo svolgimento delle seguenti **funzioni/servizi**:

- 1) **cattura dei cani randagi o vaganti** sul territorio del Comune secondo quanto previsto all'art. 14 della L.R. 15/2000 su segnalazione dei cittadini e/o dietro richiesta degli organi ufficiali di controllo e/o nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sul territorio;
- 2) **tutte le operazioni di accettazione**, compresa l'identificazione dell'animale, la ricerca proprietario, la notifica del ritrovamento, l'affissione di volantini segnaletici di ritrovamento o su web quando necessario;
- 3) **ricovero e custodia temporanea**:
 - a. dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b. dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- 4) **ricovero e custodia** dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

- 5) **ricovero temporaneo o permanente** di cani di proprietà qualora ricorrano gravi e circostanziate motivazioni da valutare caso per caso da parte dell'Autorità Locale di concerto con ASP, gli organi tecnici preposti ed Associazioni o nei casi di rinuncia di proprietà;
- 6) **ricovero e la custodia dei gatti** presenti in infermeria felina e tutto quanto occorre per il suo regolare funzionamento;
- 7) **accudimento degli animali** ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolar modo all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla pulizia ed igiene e al loro benessere fisico ed etologico;
- 8) gestione in sicurezza dei **cani con aggressività non controllata** anche attraverso percorsi di recupero;
- 9) **affidamento e cessione** degli animali custoditi e successivo controllo a campione;
- 10) assistenza al Servizio Veterinario dell'ASP per la cura degli animali catturati, recuperati sul territorio e ricoverati in struttura per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/2000, nonché per interventi in caso d'urgenza; sono comprese tutte le spese veterinarie, la somministrazione delle cure sanitarie e l'ausilio a tutte le operazioni/attività veterinarie di cura;
- 11) **pronto intervento** per il recupero di cani/gatti feriti abbandonati che creano pericolo per la viabilità e/o alla pubblica incolumità e che necessitano di assistenza veterinaria e di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, con disponibilità di un numero telefonico di riferimento per attivare il recupero degli animali;
- 12) **isolamento sanitario** degli animali quando necessario e la somministrazione delle relative cure;
- 13) tutte le **funzioni di custodia e di sorveglianza** delle strutture e degli animali;
- 14) **riscossione** delle tariffe e dei rimborsi spese dovuti dai proprietari mediante rilascio di regolare ricevuta, di eventuali penali per il mancato rispetto delle disposizioni di affido/adozione e l'attivazione delle procedure di recupero dei crediti non pagati ed anche l'introito di eventuali donazioni;
- 15) cura della relazione con i **visitatori, gli utenti e gli aspiranti affidatari**, mediante adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali;
- 16) **apertura** delle strutture al pubblico;
- 17) **cura e gestione dei rapporti** con le Associazioni di volontariato che operano in struttura;
- 18) **gestione del personale** e sua formazione, nomine dei responsabili indicati nel presente regolamento;
- 19) formalizzazione e gestione di tutti i **rapporti contrattuali e assicurativi** necessari alla gestione del servizio, delle strutture;
- 20) **gestione completa delle strutture/delle aree** e di tutto quanto è necessario al loro corretto funzionamento per assicurare la sicurezza degli animali, degli operatori, degli utenti, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali;
- 21) **gestione delle spoglie degli animali** deceduti /soppressi e dei rifiuti anche sanitari compresi i relativi costi per tasse/tariffe e dichiarazioni ambientali;
- 22) **corretta conduzione e funzionamento degli impianti**, delle attrezzature o dei mezzi affidati o comunque in uso compreso il funzionamento dei collegamenti telefonici, internet, videosorveglianza;

- 23) **manutenzione ordinaria** delle strutture, delle aree e delle attrezzature, compresa la loro pulizia, la cura del verde e delle piante, la manutenzione dei mezzi/attrezzature e loro sostituzione, bollo e assicurazione degli automezzi, gli interventi di disinfezione/disinfestazione/espurghi, manutenzione degli infissi e del fabbricato, degli arredi, etc;
- 24) **manutenzione straordinaria** delle strutture e delle aree per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative o per attività funzionali alla struttura, se richiesto dal gestore e/o dal proprietario della struttura se diverso dal Comune;
- 25) **ottenimento di tutte le autorizzazioni**, nulla osta necessari al regolare funzionamento delle strutture;
- 26) **custodia dei documenti** e ottenimento dei certificati relativi alla struttura, alle sue attrezzature ed impianti, collaudi, revisioni, etc;
- 27) **tutte le forniture** e le spese per acqua, energia, riscaldamento, telefono e gli approvvigionamenti necessari per la gestione (es farmaci, vaccini, alimenti, materiale d'uso e di consumo, carburante automezzi, spese fotografiche, etc);
- 28) gestione, conservazione, aggiornamento delle **schede degli animali**, dei relativi registri e di tutta la documentazione;
- 29) funzioni amministrative ed adempimenti relativi all'anagrafe degli animali, trasmissione agli uffici competenti delle movimentazioni degli stessi, compreso l'approvvigionamento dalle relative anagrafi dei Comuni dei microchip necessari; **collaborazione con le anagrafi** degli animali per i procedimenti di identificazione, le ricerche di proprietari, le rinunce, le catture e le informazioni utili all'espletamento delle reciproche attività;
- 30) **attivazione di progetti** ed attività anche in collaborazione con enti e soggetti terzi relativi agli animali e all'educazione dei proprietari;
- 31) tutte le **ulteriori attività correlate** alla gestione del canile/dell'infermeria volte ad assicurare la custodia degli animali in perfette condizioni igienico-sanitarie nonché il mantenimento del benessere degli stessi;
- 32) **ogni altra attività** o funzione complementare finalizzata a valorizzare il rifugio quale punto di riferimento per la cittadinanza per le tematiche degli animali compreso eventuali attività private (es pensione per cani, corsi di addestramento, etc) nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 33) **fornitura dei dati** richiesti da Comuni, ASP, o altri enti pubblici.
- 34) **altre funzioni/servizi** attinenti la materia della protezione/gestione degli animali.

Art. 8

(Gestione del personale che opera in struttura)

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Il canile e la struttura di ricovero per gatti deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura, sia del canile che dell'infermeria felina e il responsabile delle adozioni.

La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, è attuata tramite istruzioni operative interne, corsi di formazione anche interni, percorsi di affiancamento e deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

Articolo 9

(Organigramma e funzionigramma – obblighi e doveri del personale che opera in struttura)

Il gestore deve definire l'organigramma e il funzionigramma del personale che opera in struttura nel quale siano chiaramente individuati gli addetti alla gestione dei cani/dei gatti, i responsabili delle strutture (canile e infermeria veterinaria), il responsabile delle adozioni dei cani/dei gatti, gli addetti alle catture dei cani/dei gatti.

Il gestore è tenuto a nominare il responsabile dell'assistenza sanitaria, il responsabile/i responsabili della gestione del canile e dell'infermeria felina che svolgono il compito di coordinare le attività delle strutture di ricovero nonché responsabili delle adozioni.

Il personale che opera nella struttura pubblica svolge funzioni di pubblico servizio ed è tenuto al rispetto delle norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Comune di Castelvetrano.

Art. 10

(Registri e documentazione)

Nel canile, nel gattile e nell'infermeria veterinaria è obbligatoria la tenuta della documentazione e dei registri disposti dalla Legge, mantenuti costantemente aggiornati.

La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita anche da:

- o autorizzazione sanitaria all'attività di ricovero cani e gatti ai sensi del DPR 320/54 art. 24, indicante il numero massimo di animali ospitabili in canile/in infermeria veterinaria;
- o protocollo sanitario ove predisposto dall'ASP;
- o funzionigramma/organigramma con identificazione dei responsabili, degli operatori e dei volontari e relative mansioni;
- o protocollo operativo per la gestione della struttura contenente: ispezioni giornaliere dei box, procedure e criteri per alloggiare gli animali (scelta dei reparti, box individuali o condivisione), procedure per le pulizie/disinfezioni routinarie e di emergenza, procedure per il vuoto sanitario dei box;
- o registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale;
- o copia documentazione smaltimento animali morti;
- o procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti;
- o piani per la formazione, documentazione attestante la formazione del personale, eventuali corsi interni di formazione e istruzioni operative impartite;
- o indicazione ed individuazione dei volontari che prestano la propria opera attiva presso la struttura con attestazioni relative alla frequentazione di corsi (anche interni) di formazione;
- o copia delle convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato autorizzate all'accesso nelle strutture comunali.

Nel caso di affidamento a gestore esterno o/o di competenza dell'ASP Servizio Veterinario:

- o convenzione di gestione;
- o convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- o schede sanitarie cartacee o informatizzate: le schede individuali devono essere aggiornate con puntuale registrazione delle terapie in atto con particolare riguardo a quanto previsto dal Piano regionale per il controllo della leishmaniosi canina; comunicazione ad ASL delle terapie intraprese, registrazioni degli esiti degli esami di controllo effettuati e di ogni modifica al piano terapeutico;

- schede anagrafiche dei cani;
- adeguata documentazione per le procedure di accettazione, ingresso, restituzione o adozione/affidamento;
- copia documentazione rifiuti sanitari;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari;
- piano alimentare;

Tutta la documentazione deve essere conservata in apposito archivio presso la struttura.

TITOLO II - PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CANI E DEI GATTI

Articolo 11

(Recupero, cattura degli animali e soccorso)

Il servizio di recupero dei cani vaganti/abbandonati e degli animali incidentati o feriti (cani/gatti) è effettuato da operatori del canile adeguatamente formati o da personale reso disponibile dalle Associazioni di Volontari appositamente convenzionate, in base alle segnalazioni dei cittadini oppure su richiesta di un organo pubblico (ASP, Polizia Municipale, etc...) ed anche a seguito dell'attività di vigilanza sul territorio effettuata dagli stessi operatori.

Il recupero dei cani vaganti di norma viene effettuato nell'orario di servizio del personale del canile; deve comunque essere garantito il recupero tempestivo degli animali mediante un servizio di reperibilità. Fino all'arrivo degli operatori del canile è consentita la detenzione provvisoria degli animali vaganti segnalati presso la residenza dei cittadini che possono garantire adeguata detenzione dell'animale.

Il recupero di animali feriti/incidentati sul territorio mediante un servizio di reperibilità.

La cattura e l'eventuale trasferimento presso l'infermeria veterinaria dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata esclusivamente ad opera di personale autorizzato ovvero volontari di associazioni incaricate o referenti di colonia individuati, solo per la sterilizzazione, per comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità. Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere contenute nel *"Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline"* di cui il Comune di Castelvetro si potrà dotare in seguito.

Il recupero degli animali deve avvenire con strumenti e metodi che non procurino danni all'animale ed essere trasportati presso la struttura di ricovero con automezzi appositamente attrezzati; casi particolari di cattura di animali dovranno essere valutati di concerto con il medico veterinario responsabile (es se necessaria sedazione).

I cani recuperati sono condotti presso il Rifugio e ivi ricoverati nella zona di ricovero temporaneo o se necessario in isolamento sanitario o nel reparto cuccioli, secondo le modalità previste dalla L.R. n.15/2000.

I gatti necessitanti di cure sanitarie e le cucciolate abbandonate, sono condotti presso l'infermeria veterinaria e ivi ricoverati.

Gli animali feriti/incidentati (cani/gatti) che necessitano di assistenza veterinaria possono essere trasferiti immediatamente dopo il recupero presso strutture veterinarie o presso l'infermeria del rifugio, a seguito di disposizioni operative del medico veterinario responsabile.

Deve essere messo a disposizione della struttura un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi su richiesta.

Articolo 12

(Restituzione ai proprietari degli animali catturati)

I proprietari dei cani/gatti recuperati dal servizio pubblico devono provvedere *nel più breve tempo possibile* al ritiro del proprio animale ricoverato in struttura e sono tenuti al pagamento delle tariffe previste e definite dal Comune per le operazioni di cattura, per il mantenimento giornaliero, eventuale inserimento di microchip, al rimborso di tutte le spese veterinarie e sanitarie sostenute per la cura dell'animale, ivi compresi i costi per interventi urgenti e non procrastinabili.

Prima della restituzione del cane al proprietario, in caso di assenza di microchip, deve essere inserito il codice di riconoscimento.

Nel caso di recupero di un cane con aggressività non controllata, il proprietario è tenuto anche al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale sedazione dell'animale al momento della cattura, per la successiva valutazione del rischio e il costo dell'eventuale rieducazione/terapia comportamentale necessaria anche per garantire la sicurezza degli operatori.

I proprietari dei cani/gatti identificati mediante microchip sono tenuti al recupero immediato del proprio animale e comunque *entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione telefonica* del gestore di avvenuto ritrovamento; sono fatti salvi oggettivi impedimenti documentabili. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune e/o il gestore provvederà ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec al proprietario con invito al ritiro immediato dell'animale *entro e non oltre i successivi 3 giorni* dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente i termini di cui sopra, il Comune attiverà nei confronti del proprietario un **procedimento di trasferimento di proprietà coattivo dell'animale** al termine del quale lo stesso sarà acquisito nella disponibilità del canile, registrato all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune ed affidato ad eventuali richiedenti. *Il procedimento di trasferimento della proprietà si conclude entro il termine di 60 giorni dalla data di ingresso in canile dell'animale* ai sensi della L. n. 281/1991 art. 2 (i cani se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere dati in adozione a privati). I costi comunque sostenuti saranno messi a carico del proprietario cessante.

Articolo 13

(Prevenzione del randagismo e limitazione delle nascite)

Tutti i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Castelvetrano e ricoverati presso il canile devono essere identificati mediante **microchip** se ne sono sprovvisti e sottoposti agli accertamenti sanitari a cura del medico veterinario responsabile. Anche i gatti transitanti in infermeria veterinaria devono essere identificati con microchip.

I cani e i gatti di sesso femminile ospitati nelle strutture devono essere obbligatoriamente sottoposti a **sterilizzazione**. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti con modalità atte a garantire il benessere degli animali. Nel caso l'animale venga dato in adozione prima del raggiungimento della maturità sessuale (es cucciolo) il proprietario è obbligato a ripresentarsi in canile per l'intervento di sterilizzazione ovvero ad eseguire l'intervento a proprie spese presso medico veterinario di fiducia; in questo ultimo caso deve essere prodotto certificato attestante l'avvenuta sterilizzazione. In casi particolari e motivati anche gli animali di sesso maschile possono necessitare di intervento di castrazione.

Operatori del Canile, Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione, Polizia Municipale, Guardie Zootile, ASP e Associazioni Zoofile/Animaliste concorrono tutti alla regolare e tempestiva registrazione - dei cani e dei gatti transitanti dalla struttura di ricovero - nell'**Anagrafe degli animali d'affezione** ivi compresa la registrazione degli interventi di sterilizzazione.

Articolo 14

(Accesso in struttura e procedura di accettazione, verifica identificativo e registrazione)

Al canile accedono *prioritariamente*:

- i cani in stato di abbandono e/o vaganti;
- i cani sequestrati/confiscati da parte dell'autorità competente;
- i cani di proprietà di persone decedute senza parenti ed eredi;
- i cani di proprietà di persone anziani/non autosufficienti/in TSO/ricoverate in ospedale/con gravi problemi di salute/ o che si trovano in altre situazioni personali che non consentono la permanenza dell'animale presso il domicilio del proprietario e che non possono contare sulla collaborazione di parenti /amici;
- i cani di proprietà allontanati temporaneamente o definitivamente mediante provvedimenti delle autorità competenti per motivazioni di mancato benessere psicofisico, pubblica sicurezza, igiene/sanità.

All'infermeria veterinaria accedono *prioritariamente*:

- i gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche (es feriti/ammalati): una volta curati andranno rimossi sul territorio previo nulla osta del responsabile sanitario della struttura;
- i gatti delle colonie feline necessitanti di cure sanitarie o/o catturati per essere sottoposti a interventi di sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- le cucciolate abbandonate in attesa di adozione.

Al momento dell'entrata dell'animale in struttura, l'operatore provvede a:

- o compilare il **modulo di cattura** o acquisire verbale di sequestro/confisca/disposizioni di ricovero da parte delle autorità competenti o modulo di consegna se l'animale è stato ritrovato da soggetti terzi;
- o verificare se l'animale ha un codice **identificativo** - tatuaggio/microchip - o altri segni di riconoscimento (es medaglietta); in caso di assenza di microchip il cane deve essere identificato con microchip del Comune di Castelvetrano;
- o nel caso di presenza di tatuaggio/microchip **ricercare nell'anagrafe degli animali** d'affezione e con tutti i mezzi a disposizione, il nominativo, l'indirizzo e il telefono del proprietario al quale dare immediata comunicazione del ritrovamento dell'animale;
- o registrare i dati relativi all'animale nel **registro di carico/scarico** vidimato da AUSL conforme al modello di cui alla delibera RER n. 1320/2013 e successive eventuali modifiche o nel registro RER informatizzato: il registro contiene la data di ingresso e quella di uscita, **dati anagrafici** con estremi del **documento di identità** di chi consegna/ritira l'animale e tutti gli elementi previsti dalla normativa;
- o compilazione della **scheda anagrafica** dell'animale contenente la sua descrizione, foto, tutti i dati della segnalazione, ritrovamento e dati conosciuti;
- o effettuare un primo **esame a vista** da parte dell'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposita scheda;

o effettuare una visita clinica veterinaria in caso di **urgenza**.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante i quali sono identificati mediante microchip ed iscritti all'Anagrafe Canina.

Articolo 15

(Ricovero nel reparto sanitario, nelle infermerie e reparto cuccioli)

I cani ed i gatti catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel reparto di isolamento sanitario (quarantena) per l'osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di almeno 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria di norma entro 7 giorni dall'arrivo in struttura.

Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell'assistenza. Nel periodo di prima accoglienza nel reparto sanitario l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.

Quando il cane/il gatto viene sottoposto a visita da parte del veterinario deve essere compilata anche la relativa **scheda sanitaria**, debitamente aggiornata ogni qualvolta l'animale presenta problemi sanitari importanti, con l'annotazione delle patologie, delle terapie e degli interventi.

I cani ed i gatti sprovvisti di microchip dovranno essere identificati con applicazione di microchip nel più breve tempo possibile.

L'avvenuto inserimento di microchip deve essere comunicato all'Anagrafe degli Animali d'affezione del Comune di Castelvetrano.

Gli animali ammalati, operati e/o necessitanti di osservazione sanitaria/cure sanitarie nel corso della giornata devono essere ospitati nelle apposite infermerie e nei locali deputati per permettere al veterinario responsabile e agli operatori di controllare agevolmente l'animale e di somministrare le cure necessarie.

Le gabbie di degenza devono essere utilizzate solo per motivi sanitari e sotto la responsabilità del responsabile sanitario; devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

I cuccioli devono essere custoditi in apposito reparto convenientemente isolato dal contesto con possibilità di riscaldamento.

Articolo 16

(Gestione clinica-sanitaria nel canile e nell'infermeria veterinaria)

Nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti, in applicazione dell'art. 12, comma 4, della L.R. 15/2000 deve essere garantito un *servizio di assistenza sanitaria* mediante un rapporto di collaborazione con medico veterinario per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

Nel caso di affidamento all'esterno della gestione del Rifugio il gestore è tenuto ad individuare formalmente *un medico veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria della struttura* per tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici e comunque non inferiori a due ore settimanali.

Il veterinario responsabile esegue le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza necessarie e redige i protocolli sanitari; dispone se necessario il trattamento degli animali presso strutture veterinarie esterne al canile (es per esecuzione di esami, interventi).

Lo stesso è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.

Il veterinario incaricato è responsabile della gestione dei farmaci e del relativo registro.

Il protocollo sanitario deve essere redatto dal medico veterinario responsabile e concordato con il Servizio Veterinario dell'ASP.

Il personale della struttura collabora con il veterinario per l'effettuazione di tutte le prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria della struttura.

Il personale provvede a segnalare qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto degli animali al veterinario che provvede a fornire le dovute disposizioni per la salute degli animali o ad intervenire direttamente ove necessario.

I cani/gatti che necessitano di cure o/o terapie particolari sono collocati nell'apposito reparto di infermeria.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 15/2000, garantisce nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Articolo 17 (Sterilizzazioni degli animali)

Tutti gli animali della struttura pubblica di ricovero devono essere sterilizzati; sono fatte salve eventuali prescrizioni contrarie del medico veterinario responsabile.

L'ASP deve prevedere nei propri piani di lavoro programmi di sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline.

Laddove l'organizzazione aziendale lo consenta gli interventi di sterilizzazione sono svolti direttamente dal personale interno dell'ASP; in caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative quali ad es. convenzioni con strutture.

Alla sterilizzazione accedono i cani ricoverati in canile e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline e colonie feline istituite. Tutti i cani ed i gatti sterilizzati devono essere microchippati e gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in banca dati Anagrafe Canina. Le gatte sterilizzate vanno identificate con apposito contrassegno consistente nella asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare destro.

La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli.

Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canile.

I proprietari delle femmine cuccioli date in adozione dovranno ripresentarsi in struttura per l'intervento di sterilizzazione ad avvenuto raggiungimento della maturità sessuale dell'animale; è fatta salva la possibilità da parte del proprietario di eseguire l'intervento di sterilizzazione a sua cura e spese, previo accordo con il rifugio. In questo caso il proprietario deve consegnare alla struttura pubblica il certificato medico attestante l'avvenuta sterilizzazione da parte del proprio medico veterinario di fiducia.

Articolo 18 (Ricovero nel reparto ordinario)

Al termine del periodo di osservazione sanitaria - di norma dopo almeno 10 giorni trascorsi nella zona di quarantena - i cani sono trasferiti nel reparto di ricovero ordinario.

Per l'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato in grado di valutare le caratteristiche fisiche e caratteriali degli animali.

Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattino per consentire agli addetti di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata.

Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati allo stretto indispensabile e decisi dal gestore in collaborazione con il medico veterinario responsabile e l'eventuale rieducazione.

Articolo 19

(Rinuncia di proprietà e cani con aggressività non controllata)

Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e *deve provvedere alla sua idonea sistemazione* e a prendere le dovute precauzioni per impedire la fuga e garantire la tutela dei terzi.

I proprietari/detentori *devono pertanto impegnarsi ad individuare un'idonea sistemazione dell'animale nel caso non possano più occuparsene e/o a ricercare le soluzioni possibili per risolvere problemi di gestione dell'animale* (ad es realizzare un box, partecipare a corsi di rie-educazione, rinforzare la recinzione dell'abitazione, etc).

La richiesta di inserimento in canile di un cane di proprietà deve quindi essere considerata l'ultima soluzione possibile e sarà valutata solo se effettivamente documentata ed accoglibile.

Articolo 20

(Valutazione delle capacità di socializzazione dei cani e percorsi di rieducazione)

Il gestore deve valutare, anche con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria al fine di:

- fornire indicazioni per la composizione dei gruppi nei box;
- fornire indicazioni per un approccio in sicurezza degli operatori del canile;
- dare indicazioni sull'adottabilità dell'animale.

La rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono, viene attuata al bisogno con specifiche figure professionali.

Le Associazioni di volontariato che operano al canile possono attivare a propria cura e spese percorsi di rieducazione per i cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi e autolesionisti, provenienti da situazioni di maltrattamenti o da un lungo stato di abbandono anche al fine di consentire l'adottabilità ed il benessere, anche mediante l'affido temporaneo a strutture adeguate.

Il percorso di rieducazione deve essere svolto da rieducatori, medici veterinari comportamentisti con l'eventuale ausilio degli operatori e/o dei volontari delle associazioni animaliste, sulla base dei corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla normativa.

Articolo 21

(Ispezioni, pulizia ed igiene, attività motoria, toelettatura)

I ricoveri degli animali devono essere **ispezionati** almeno una volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'illuminazione fissa.

Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà esserne data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.

I box devono essere dotati di cuccie in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente e devono essere di dimensioni adeguate rispetto alla taglia del cane/dei cani ospitati, rialzate dal suolo di almeno 10 cm. In alternativa i box possono essere dotati di un adeguato "reparto notte" rialzato dal suolo.

Tutti i cani - ad eccezione di quelli posti nell'area di isolamento temporaneo (quarantena), in isolamento sanitario ed i cani pericolosi per i quali sarà effettuata una valutazione di concerto con il medico veterinario responsabile - devono usufruire di sufficiente movimento e di occasioni di socializzazione nell'arco della giornata, nelle aree apposite e secondo un programma prestabilito dal gestore. Devono essere assicurate almeno 4 ore al giorno di **movimento** per ogni animale ad eccezione di casi particolari, eventi meteorologici che ne sconsigliano l'uscita negli sgambatoi.

Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni della struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme.

La pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni delle strutture, viene effettuata quotidianamente. La domenica ed i festivi può essere effettuata la pulizia senza l'uso di idropulitrici. Gli operatori devono indossare idonei DPI durante l'attività nelle strutture.

Dopo aver fatto uscire nelle aree di sgambamento i cani dai box, deve essere effettuata la **pulizia** dei ricoveri utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di acqua e prodotti chimici non tossici e da strumenti idonei per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua (idropulitrice, tira-acqua). La disinfezione deve essere eseguita con idonea frequenza e può essere intensificata in caso di malattie trasmissibili.

Le **aree di sgambatura** dovranno essere pulite con l'asportazione delle feci mentre dovranno essere disinfestate dagli ectoparassiti con idonea frequenza in estate e al bisogno nel restante periodo dell'anno, con prodotti adeguati.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba e in tutta la struttura la realizzazione di adeguati interventi di **disinfestazione** degli infestanti. (es topi, zanzare etc).

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il **reparto cuccioli** deve essere gestito mediante idonee misure di biosicurezza relativamente al personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia; ad essi deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.

Deve essere prevista l'attività di lavaggio e toelettatura periodica degli animali.

Articolo 22

(Alimentazione degli animali)

Il cibo viene somministrato di norma una volta al giorno nei box preventivamente puliti. Il gestore deve redigere il piano alimentare con il veterinario responsabile, prevedendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie.

Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti.

I **contenitori per l'acqua** devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

Articolo 23

(Affidi, adozioni e programmi promozionali)

Al fine di incentivare l'adozione degli animali deve essere adeguatamente pubblicizzato il recapito del canile/dell'infermeria felina, garantita la massima disponibilità per l'accesso alla struttura, individuati i responsabili delle adozioni, fornire assistenza ai cittadini interessati da parte del personale del canile/infermeria felina.

Comune, AUSL, Associazioni di volontariato promuovono e collaborano alla realizzazione di campagne di promozione delle adozioni in conformità alla L.R. n. 15/2000.

Le procedure di adozione di cani e gatti vengono seguite dai responsabili nominati ed individuati con la finalità di verificare – attraverso colloqui diretti con l'aspirante adottante, scheda di pre-adozione, eventuali sopralluoghi al domicilio del richiedente, etc - la compatibilità tra animale e richiedente, il luogo di detenzione, eventuali problematiche caratteriali/comportamentali dell'animale in relazione alla disponibilità dell'adottante nonché tutte le condizioni necessarie per un'adozione responsabile. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.

L'assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico deve avvenire a soggetti privati che ne assumono ogni responsabilità civile e penale nonché la cura dando garanzie di buon trattamento.

I responsabili qualora individuino una inidoneità all'adozione da parte di un richiedente sono tenuti ad esprimere tale valutazione motivando espressamente il diniego all'adozione.

La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve:

- o impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle normative in relazione alla detenzione e gestione dell'animale e a quanto stabilito nel modulo di adozione/affidamento;
- o non avere precedenti di maltrattamento di animali;
- o non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà, salvo casi particolari;
- o essere residente nella Regione Siciliana;
- o garantire la propria rintracciabilità in caso di verifiche post-adoptive o post-affidamento;
- o garantire la sterilizzazione dell'animale con le modalità stabilite dal presente regolamento nel caso l'intervento non sia ancora stato eseguito al momento dell'adozione (es cucciolo).

Di norma i cani non identificati al momento del loro recupero sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di 60 giorni dal loro arrivo in struttura; decorso tale termine, senza che gli stessi siano stati reclamati, diventano a tutti gli effetti adottabili.

Al fine di incentivare il benessere degli animali, i cani possono essere ceduti anche prima della scadenza del termine di cui sopra con la formula dell'affido temporaneo fino al compimento del termine di 60 giorni dal loro arrivo in struttura, di cui sopra.

Nel periodo di affido temporaneo il cane è tenuto presso il domicilio dell'affidatario che ne diventa il custode ad ogni effetto di legge ma rimane di "proprietà pubblica".

L'affidatario ne ha la diretta responsabilità per tutta la durata dell'affidamento e deve impegnarsi a custodirlo adeguatamente, a provvedere a sua cura e spese alle eventuali cure sanitarie necessarie e deve impegnarsi alla immediata restituzione in caso di richiesta da parte del legittimo proprietario nel caso di reclamo dell'animale. Trascorso il periodo dei 60 giorni senza rilievi l'affido temporaneo diviene a tutti gli effetti adozione definitiva con l'aggiornamento della proprietà del cane in Anagrafe Animali d'Affezione.

Ogni cane o gatto viene dato in affidamento/adozione gratuitamente, già sverminato, vaccinato, esente da filaria, dotato di microchip e se femmina adulta, già sterilizzata. Sono fatti salvi casi particolari disposti dal medico veterinario responsabile.

Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione/affidamento, copia della scheda sanitaria riportante patologie, terapie in atto ed anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

L'atto di adozione del cane/del gatto deve essere trasmesso dal gestore al Comune di residenza dell'adottante che provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella Anagrafe Canina. Nel caso in cui la struttura sia dotata di accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all'interno della Regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.

Il gestore dovrà programmare adeguati controlli post-adottivi e post-affidamento per verificare il benessere degli animali (almeno il 10% delle adozioni/affidi) avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale, Associazioni di Volontariato, Guardie Zoofile etc.

I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e/o successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari salvo disposizioni delle autorità competente.

E' possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

Art. 24

(Decessi ed eutanasia)

I cani deceduti al canile o soppressi ai sensi della L.R. 15/2000 art. 15 per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità sono smaltiti ai sensi di legge.

Alla soppressione provvedono, in modo eutanasi e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

Le soppressioni urgenti e quelle per gravi e incurabili malattie sono decise dal veterinario responsabile.

TITOLO III – ORARIO DI APERTURA, EMERGENZE, MANUTENZIONI, RIFIUTI E TARIFFE

Articolo 25

(Orario di apertura al pubblico e modalità di visita)

In canile e in infermeria veterinaria deve essere assicurato un adeguato orario di apertura al pubblico.

Gli orari di apertura al pubblico del canile devono essere di almeno 2 ore giornaliere, con un minimo di 10 ore settimanali, differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. Sono previsti due giorni di chiusura settimanale, di norma il sabato, la domenica ed i festivi.

Gli orari di apertura al pubblico dell'infermeria veterinaria saranno stabiliti dall'ASP. In caso di affidamento a Gestore esterno il servizio deve prevedere almeno 2 ore al giorno di apertura e due giorni di chiusura settimanale. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di *visita per appuntamento* per esigenze particolari degli utenti.

L'orario deve essere visibile e consultabile all'ingresso della struttura, pubblicizzato nel sito del Comune e nel sito web del gestore, delle associazioni che operano in struttura.

Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita del canile e per promuovere l'affido e l'adozione degli animali, il gestore, in collaborazione con la Associazioni di Volontariato, deve programmare open day ed iniziative specifiche anche in giornate festive.

In ogni struttura deve essere garantita la sicurezza dei visitatori.

I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori e/o dai volontari presenti nel rifugio; i visitatori devono osservare un comportamento corretto e rispettare le indicazioni degli operatori a tutela anche della loro sicurezza.

Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza degli ospiti e degli operatori è vietato l'ingresso negli altri spazi: aree sanitarie, aree di isolamento, aree dei servizi.

Devono essere disponibili e qualora richieste dall'utenza le informazioni relative ai singoli animali.

Su indicazione del Comune di Castelvetrano possono essere concesse autorizzazioni per riprese video e fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

Articolo 26 (Gestione delle emergenze)

Nel caso di affidamento a Gestore esterno quest'ultimo deve predisporre un piano per fronteggiare le emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani e della struttura dei gatti. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura.

Art. 27 (Manutenzione ordinaria)

Il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino, la sostituzione ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile/all'infirmeria felina, devono essere effettuate dal gestore in modo ordinario per assicurare il benessere degli animali e la sicurezza degli operatori.

Analogamente devono essere attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

Art. 28 (Smaltimento animali morti e smaltimento rifiuti sanitari)

La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile.

I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

Art. 29 (Tariffe e donazioni)

Le tariffe per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà e le relative spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali sono stabilite in conformità agli art. 3 e 4 del DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7 - **Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**.

Con apposita Delibera di Giunta Municipale, su proposta del competente Ufficio Comunale, l'Amministrazione Comunale si riserva di variare in aumento dette Tariffe e Spese relative ai servizi prestati nei Rifugi Sanitari, quali ad esempio:

- o recupero di animali di proprietà vaganti sul territorio (tariffa diurna/notturna e festiva);
- o retta giornaliera per il mantenimento presso la struttura;
- o il rimborso per tutti i trattamenti veterinari e sanitari, comprese le cure mediche urgenti prestate ad un animale traumatizzato recuperato e soccorso in reperibilità;
- o altri rimborsi spese riconducibili alle attività svolte dal ricovero: es sedazione dell'animale per il recupero, smaltimento carcasse etc.

Il Comune di Castelvetro stabilisce con l'atto di approvazione delle tariffe dei servizi erogati dal rifugio le riduzioni/le gratuità per i richiedenti con valore ISEE inferiore a quello determinato dai Servizi Sociali e Socio Sanitari del Comune stesso; la verifica delle attestazioni ISEE allegare alle suddette richieste di rinuncia di proprietà saranno effettuate mediante verifica e controllo a campione, nell'ambito degli accordi vigenti con la Guardia di Finanza.

Le tariffe sono pubbliche e sono collocate in una bacheca visibile in struttura.

Possono essere attivate ed incentivate forme di contribuzione volontaria (donazioni) da parte dei cittadini con vincolo di destinazione delle donazioni per gli animali della struttura o per progetti con finalità di protezione e benessere degli animali da realizzare nel territorio dandone debito conto al Comune.

TITOLO IV - RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO E MODALITA' DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 30

(Relazioni con le Associazioni di volontariato)

L'attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione del gestore della struttura risorse importanti per il funzionamento del rifugio; l'attività va organizzata affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare per quanto attiene al benessere e al recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, etc).

Il gestore deve incentivare e attivare forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale con la finalità della protezione degli animali sulla base di apposite convenzioni come previsto dalle disposizioni normative.

Il presente titolo disciplina le modalità inerenti l'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il canile e l'infermeria felina, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione, pluralismo e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati in struttura.

Le associazioni di volontariato zoofile e animaliste che operano all'interno del rifugio non devono avere fini di lucro come previsto dalla L.R. 15/2000, devono operare nel territorio del Comune di Castelvetro ed essere regolarmente riconosciute ai sensi di legge e perseguire la finalità della protezione degli animali.

Art. 31

(Principi)

L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario presta la propria attività a favore della struttura impegnandosi a seguire le disposizioni di legge, i Regolamenti in materia di animali, le direttive del Comune di Castelvetrano o/o del gestore e dei Responsabili nominati, secondo i seguenti principi:

- all'interno del rifugio, tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato a cui appartengono e dal tipo di attività che svolgono;
- l'accesso del volontariato al Canile/Infermeria veterinaria è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
- in particolare l'obiettivo è quello di garantire le migliori condizioni possibili agli animali sotto ogni profilo, nonché a ridurre fenomeni di stress o di apatia rafforzando la socializzazione con le persone e di incentivare le adozioni e gli affidi degli animali.

I volontari sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castelvetrano.

Art. 32

(Requisiti ed ammissione dei volontari)

Per accedere in qualità di volontario al Canile/Infermeria felina occorre:

- appartenere ad una Associazione di volontariato con sede nel territorio del Comune di Castelvetrano convenzionata con l'ente gestore/Comune che opera con le finalità della protezione degli animali;
- essere maggiorenni;
- non avere riportato condanne penali e non avere carichi pendenti in materia di maltrattamento di animali (L. 189/2004) e per reati contro la pubblica amministrazione;
- intraprendere e frequentare il primo periodo di affiancamento in struttura come definito dall'Associazione stessa;
- essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche di base per svolgere tale attività attestate dalla frequentazione a corsi (anche interni) in materia di gestione e benessere degli animali che di norma vengono organizzati dall'Associazione stessa ogni tre/sei mesi;
- essere muniti di assicurazione: l'Associazione deve garantire che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/91;
- essere disponibili a partecipare ad appuntamenti, iniziative di promozione del rifugio e di aggiornamento programmati in materia;
- essere dotati di tesserino di riconoscimento con indicato il nominativo, la denominazione dell'Associazione e la fotografia del volontario;

L'Associazione dovrà:

- ♦ essere regolarmente autorizzata dal Comune di Castelvetrano previa istanza motivata e sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione;

- elencare i volontari che prestano la propria opera attiva presso la struttura e le relative mansioni indicando altresì il proprio referente responsabile dell'attività di volontariato anche ai fini della redazione del funzionigramma/organigramma;
- indicare le attestazioni relative alla frequentazione di corsi (anche interni) di formazione ai quali i volontari hanno partecipato;
- sollevare il Comune di Castelvetrano da ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura si dovessero verificare all'interno della Struttura, anche fornendo apposite dichiarazioni dei singoli Volontari.

Art. 33

(Norme di comportamento e attività dei volontari)

I volontari operanti nel Canile/Infermeria veterinaria dovranno attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Gestore, dai Responsabili nominati, in accordo con il Comune di Castelvetrano.

I volontari devono essere muniti di tesserino di riconoscimento fornito dal Comune sia per le attività volte all'interno della struttura, che per quelle all'esterno (attività di recupero degli animali, banchetti per la raccolta di fondi, ecc.....).

L'attività ordinaria dei volontari per la struttura consiste in:

- o attività motoria e sgambatura per i cani e collaborazione con il personale nella movimentazione dei cani, toelettatura;
- o accompagnamento dei visitatori al canile e fornire tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione e l'affido;
- o partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla propria Associazione, dal gestore e dal Comune, dai Comuni a favore della struttura, compresa l'accoglienza di scolaresche e attività di sensibilizzazione dei cittadini inerenti il problema del randagismo e la tutela degli animali;
- o raccogliere cibo, coperte e materiali necessari per il rifugio;
- o se richiesta fornire la massima collaborazione al medico veterinario responsabile, al personale del canile e all'ASP per tutte le attività relative agli animali: es somministrazione pasti, somministrazione cure, pulizie, manutenzioni, registrazione dati, recupero e soccorso degli animali quando il personale del canile non è in servizio etc.
- o controllo dello stato di benessere e salute degli animali, informando e segnalando eventuali situazioni di malessere degli animali al gestore, al medico e ai responsabili;
- o verifiche post-adozione e post-affido presso il domicilio;
- o ogni altra attività ritenuta utile ai fini della corretta gestione della struttura previo accordo con il gestore, i responsabili, il medico veterinario responsabile.

Le Associazioni convenzionate possono richiedere l'affido temporaneo degli animali qualora vogliano realizzare percorsi di rieducazione esterni alla struttura o nel caso - previo nulla osta del medico veterinario responsabile - ritengano necessario trasferire l'animale presso strutture veterinarie per terapie ed interventi.

Le Associazioni, per convenzionarsi con il Comune di Castelvetrano e/o con il Gestore, devono assicurare l'organizzazione di corsi di formazione ai cittadini, ivi compresi quelli per l'accoppiamento.

Art. 34

(Tavolo prevenzione randagismo e incontri periodici)

E' facoltà dei Comuni, delle Associazioni di Volontariato e dell'ASP convocare un tavolo di lavoro congiunto per la definizione delle Politiche di Prevenzione del Randagismo del territorio.

Inoltre il gestore, i responsabili della struttura, il medico veterinario, le associazioni, ed il Comune potranno richiedere incontri periodici per valutare i risultati della gestione operativa della struttura, eventuali criticità e proporre miglioramenti e progetti.

Art. 35 (Sanzioni)

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge n.689/1981 e alla L.R. n. 15 del 2000.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7 *Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"* le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall'anno 2001 all'anno 2005:

Articolo e comma della legge regionale n. 15/2000	Minimo da (euro)	Massimo a (euro)
Art. 3, comma 7	66,00	520,00
Art. 3, comma 8	2.887,00	17.325,00
Art. 5, comma 4	58,00	347,00
Art. 8, comma 6	86,00	289,00
Art. 9, comma 4	578,00	1.733,00
Art. 17, comma 4	28,00	173,00
Art. 17, comma 5	58,00	173,00
Art. 24, comma 1	5.775,00	34.650,00
Art. 26, comma 1	173,00	289,00

Se il fatto contestato dal pubblico ufficiale non è sanzionato da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 750,00 con pagamento in misura ridotta pari a Euro 250,00.

Art. 36 (Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castelverrano.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.

SCHEMA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 15/2000

L'anno Duemila _____, il giorno ----- del mese di -----, presso la sede del Comune di Castelvetro in via della Rosa s.n.c.

tra

Il Comune di Castelvetro (di seguito "il Comune") - c.f. 81001210814 - con sede in Castelvetro, Piazza Umberto I n. 5, nella persona del Responsabile del 2° Settore dell'Ente dott. _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato per la carica in Castelvetro, Piazza Umberto I n. 5, per il quale interviene ai sensi del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

e

il -----, nato a ----- il -----, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro -----, con sede a ---, via ---, C.F. ----, iscritta al n° ----- della sezione "--" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all'art. 19 della L.R. 15/2000;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

La Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n° 15, affida alle A.S.P. ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo.

Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica.

La legge regionale 15/2000 consente ai Comuni di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all'albo delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale.

Il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____ ha per oggetto *la regolamentazione della gestione dei Rifugi Sanitari per cani e/o gatti ricadenti nel territorio comunale di Castelvetro a servizio del Comune di Castelvetro e/o dei Comuni che si vorranno aggregare, nonché dei rapporti con il Volontariato* che vi opera e stabilisce all'art. 32, Titolo 4, i requisiti che devono essere posseduti dall'Associazione di Volontariato per collaborare con l'Ente e durante tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune di Castelvetro, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 15/2000, si accorda con l'Associazione ---, con sede in ----- (----), per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla *cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione, collaborazione all'interno del rifugio sanitario e/o canile, eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario*, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.

La presente Convenzione esclude qualunque forma di affidamento degli animali presso le strutture private delle Associazioni.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Associazione

Le Associazioni, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, sono obbligate a:

1. fornire ogni utile documento comprovante i requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento, autorizzando il Comune a effettuare ogni utile verifica inerente le eventuali autocertificazioni;
2. concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare trimestralmente all'Amministrazione comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;
3. occuparsi della individuazione dei cani randagi e del loro censimento;
4. occuparsi dell'eventuale trasporto di cani rinvenuti di indole docile e non incidentati o feriti, nel caso in cui il canile comunale non potesse effettuarlo, dal luogo di rinvenimento al Rifugio sanitario e/o al canile pubblico per le seguenti attività sanitarie:
 - visita medica
 - applicazione del microchip
 - sterilizzazione
 - valutazione, di concerto col personale medico veterinario dell'ASP, dello stato comportamentale, delle condizioni degli animali per l'eventuale re-immissione sul territorio di quelli censiti
 - cura delle eventuali patologie riscontrate
 - somministrazione di farmaci e di prodotti parassitari
 - vaccinazioni e profilassi in genere
 - interventi di assistenza di vario genere
5. compilare, per ogni animale trattato, una apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell'animale censito; tale scheda sarà conforme ad una scheda – tipo da concordare con il Responsabile del Settimo Settore;
6. organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada;
7. nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, le Associazioni dovranno seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'ASP - Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune; da quel momento in poi la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L.R. 15/2000; tuttavia, ai sensi della L.R. 15/2000, sarà cura sempre dell'ASP garantire, a sue spese, anche successivamente all'adozione dell'animale randagio, la sterilizzazione purché questa sia richiesta entro sei mesi dalla data del provvedimento di adozione;
8. nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario e al Comune per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Comune; le Associazioni dovranno, inoltre, verificare con periodicità le condizioni degli animali affidati, recandosi direttamente presso i domicili degli affidatari;
9. garantire che il servizio venga svolto con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;
10. assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell'animale;
11. fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
12. comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale;
13. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell'Associazione e qualora detto volontario debba accedere presso i rifugi sanitari e/o i canili, dovrà essere dotato del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;

14. segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita e gli animali pericolosi per la salute pubblica dei cittadini; sarà cura delle Associazioni indicare una persona fornita di telefono mobile in modo da garantire un interessamento al fine della cura dell'animale.

Art. 4 – Assicurazione degli associati

Le Associazioni garantiscono che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Castelvetrano si impegna a:

1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con l'Associazione;
2. predisporre, ove necessario, apposito prezzario dei rimborsi spese relativi alle attività previste dall'art. 2 della presente convenzione;
3. corrispondere, a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del presente accordo e preventivamente autorizzate, fino alla concorrenza della somma autorizzata e a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 5;
4. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
5. appostare uno specifico capitolo di spesa del Bilancio comunale per le attività previste dall'art. 2 della presente convenzione;
6. stipulare, ove necessario e/o richiesto dall'ASP, convenzioni con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni e profilassi in genere e interventi di assistenza su animali feriti;
7. fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale.

Art. 6 – Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale e a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa. Si impegnano, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.

Per la esecuzione della convenzione l'Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell'Amministrazione comunale, la persona sotto generalizzata:

1) per l'Associazione il sig., nato a il e residente in, C.F., telefono

Art. 7 – Verifica delle attività

Il Comune di Castelvetrano, attraverso i dipendenti appartenenti al Settore Tecnico e/o alla Polizia Municipale, potrà eseguire verifiche ispettive relative al buon andamento delle attività affidate. A tal fine le Associazioni assumono l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso la sede locale dell'Associazione o presso un indirizzo comunicato preventivamente a questo Comune dal Presidente dell'Associazione. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, nei limiti della loro competenza, dai medici dell'ASP – Distretto veterinario di Trapani al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Nel caso in cui durante la vigenza della presente convenzione l'Associazione perdesse anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 32 la stessa si intende automaticamente decaduta e l'Associazione non avrà nulla a pretendere dal Comune di Castelvetrano. Quest'ultimo si riserva di richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti.

Art. 8 – Durata e risoluzione del contratto di convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di un anno. Alla sua scadenza l'accordo si riferrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.

Il Comune di Castelvetrano potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.

L'Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall'accordo qualora il Comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 3.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Marsala.

Art. 9 – Liquidazione delle spese

Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l'Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 3 dell'art. 5 del presente accordo:

1. € 10,00 forfettari per la microchippatura di ogni cane vagante;
2. € 10,00 forfettari per ogni cane dato in adozione;
3. € 30,00 forfettari per ogni cane accalappiato e trasportato fino al rifugio sanitario c/o canile.

La richiesta di rimborso spese, che non dovrà superare € 80,00 per cane, indipendentemente dal periodo di assistenza garantita, deve essere corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute con indicazione del microchip del cane accudito, potrà essere effettuata trimestralmente e con cadenze diverse che potranno essere individuate d'accordo tra le parti.

Il Comune si riserva di partecipare alle eventuali spese documentate per la spedizione degli animali adottati fuori dal territorio regionale nella misura massima del 50% del solo costo di viaggio sostenuto, importo che comunque non potrà superare la somma di 100 €/cane.

Entro la data di scadenza della convenzione l'Associazione dovrà redigere un'apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i risultati ottenuti.

Art. 10 – Esenzione fiscale della Convenzione.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Per l'Associazione ".....",
Il Rappresentante Legale

Per il Comune di Castelvetrano
Il Dirigente del Secondo Settore